

## Integrazione del Regolamento di Istituto

Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 24/04/2020

### 1.12 Comportamento degli studenti nella didattica a distanza

La didattica a distanza impone lo stesso atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza. Pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento, già richiamate nella Circolare 361 del 21 aprile 2020:

1. Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo serio, continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, esattamente come quella in presenza, prevede *comunque* una valutazione dell'atteggiamento, della frequenza e della qualità della partecipazione.
2. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifiche programmate, ecc), una volta concordate tra docente e studenti, vanno onorate.
3. Durante le video lezioni in sincrono occorre presentarsi puntuali, abbigliati in modo consono. La cura dell'aspetto personale, nel contesto a distanza, è una questione di dignità e di rispetto per sé stessi.
4. Durante le videolezioni, il comportamento non può essere eccessivamente disinvolto: se fisicamente si è a casa propria, il fatto di condividere on line la didattica crea un luogo virtuale comune.
5. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento; nel caso fosse necessaria un'interruzione, essa va comunicata e motivata al docente.
6. Durante una video lezione, la concentrazione propria ed altrui è fondamentale: pertanto, non è consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o studiare altre materie. Attività diverse dal seguire la video lezione in corso costituiscono una distrazione indebita e una mancanza di rispetto verso il docente che sta, in quel momento, svolgendo un lavoro rivolto ai presenti.
7. Se lo studente ne fa motivata richiesta, il docente può autorizzare la disattivazione della modalità video;
8. Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni. Lo svolgimento dell'attività non va disturbato per nessun motivo, e in nessun modo.
9. Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali:
  - a. Diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle attività didattiche;
  - b. Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR).
  - c. Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.
  - d. Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili.

In caso di infrazione grave e/o reiterata relativa a quanto prescritto nei punti 1-8, segnalata da uno o più docenti, si applicheranno le procedure istruttorie descritte dal Regolamento d'Istituto e, se del caso, le sanzioni previste nella tabella B- Infrazioni gravi allegata al Regolamento.

Per quanto riguarda il punto 9, le infrazioni descritte nei punti da a, b, c, d comportano a carico dei responsabili, oltre alle sanzioni disciplinari previste dalla Tabella B, l'applicazione della normativa vigente in materia.